

DIRETTIVA 93/19/CEE DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 1993

che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, nonché la direttiva 91/683/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

siano attuate il più presto possibile, senza pregiudizio per l'entrata in vigore di quelle volte a creare uno spazio senza frontiere interne, ai sensi dell'articolo 8 A del Trattato ;

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

considerando che occorre fissare una data unica di attuazione,

vista la proposta della Commissione (¹),

visto il parere del Parlamento europeo (²),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

visto il parere del Comitato economico e sociale (³),

Articolo 1

considerando che la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (⁴) ha stabilito, in particolare con le modifiche apportate dalla direttiva 91/683/CEE (⁵), il regime fitosanitario applicabile alla Comunità in quanto spazio senza frontiere interne ;

Le date di cui all'articolo 1, paragrafo 5, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafi 4, 5 e 9, all'articolo 10, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) e paragrafo 5 e all'articolo 12, paragrafi 6, 7 ed 8 della direttiva 77/93/CEE sono sostituite con la data del 1° giugno 1993.

considerando che talune sue disposizioni avrebbero dovuto essere messe in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 1993 e che, a norma dell'articolo 3 della direttiva 91/683/CEE, altre disposizioni devono entrare in vigore sei mesi dopo la revisione degli allegati da I a V ;

Articolo 2

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, prima frase della direttiva 91/683/CEE è sostituito dal testo seguente :

considerando che è essenziale provvedere per un'adeguata sicurezza giuridica ed assicurare che tutte le disposizioni

• Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° giugno 1993. •

(¹) GU n. C 15 del 21. 1. 1993, pag. 3.

(²) Parere reso il 12 marzo 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(³) Parere reso il 24 febbraio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(⁴) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/103/CEE (GU n. L 363 dell'11. 12. 1992, pag. 1).

(⁵) GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 29.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° giugno 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.